

Allegato A

Indice

- 1. Premessa**
- 2. Caratteristiche generali delle garanzie da prestare**
 - 2.1 Caratteristiche generali delle garanzie da prestare per l'esercizio delle operazioni di recupero o smaltimento escluse le discariche**
 - 2.2 Caratteristiche generali delle garanzie da prestare per lo smaltimento in impianto di discarica**
- 3. Soggetti obbligati alla prestazione delle garanzie finanziarie**
- 4. Modalità di costituzione delle garanzie e tipologia**
- 5. La presentazione delle garanzie e termini per la loro presentazione**
 - 5.1. Nuove autorizzazioni**
 - 5.2. Rinnovo delle autorizzazioni**
- 6. Valori e parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare delle garanzie**
- 7. La durata delle garanzie finanziarie**
 - 7.1 Impianti di recupero e smaltimento rifiuti escluse le discariche**
 - 7.2 Discariche**
- 8. Disposizioni transitorie**

Allegato A/1

- 1.1 Stoccaggio (articolo 183, comma 1, lettera aa), del d.gs. 152/2006) di rifiuti urbani**
- 1.2 Stoccaggio (articolo 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. 152/2006) di rifiuti speciali non pericolosi**
- 1.3 Stoccaggio (articolo 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. 152/2006) di rifiuti speciali pericolosi**
- 1.4 Stoccaggio (articolo 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. 152/2006) di rifiuti inerti non pericolosi**
- 2.1 Trattamento (articolo 183, comma 1, lettera s), del d.lgs. 152/2006) di rifiuti urbani**
- 2.2 Trattamento (articolo 183, comma 1, lettera s), del d.lgs. 152/2006) di rifiuti speciali non pericolosi**
- 2.3 Trattamento (articolo 183, comma 1, lettera s), del d.lgs. 152/2006) di rifiuti speciali pericolosi**
- 2.4 Trattamento (articolo 183, comma 1, lettera s), del d.lgs. 152/2006) di rifiuti inerti non pericolosi**
- 3.1 Discarica di rifiuti non pericolosi (art. 4 d.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36)**
- 3.2 Discarica per rifiuti pericolosi (art. 4 d.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36)**
- 3.3 Discarica per rifiuti inerti (art. 4 d.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36)**
- 4. Centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore**
- 5. Impianti mobili di smaltimento e recupero**
- 6. Impianti di ricerca e di sperimentazione**

* * *

1. Premessa

1. Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti) e il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) contengono una serie di disposizioni le quali prevedono che, al momento dell'avvio effettivo di

attività di smaltimento o recupero dei rifiuti autorizzate, si attivino contestualmente garanzie finanziarie.

2. Con il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n.14 (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche) e con la deliberazione 18 luglio 2005 ("D. Lgs. 36/2003 - Note interpretative per l'approvazione dei Piani di Adeguamento di cui all'art. 17 c. 3 e per il collocamento dei rifiuti in discarica di cui all'art. 17 c. 1"), la Regione aveva già emanato indirizzi per chiarire e precisare quali fossero le modalità per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per le attività di smaltimento o recupero dei rifiuti.

3. La prassi applicativa del d.lgs.36/2003, nonché le recenti modifiche apportate al d.lgs.152/2006 dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n.128 e dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205, hanno reso necessario un adeguamento della disciplina regionale in materia di garanzie finanziarie per gli impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti. A tal fine, la Regione ha di recente modificato la legge regionale 18 maggio 1998, n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e all'articolo 19 della l.r.25/1998, ha previsto che la Giunta regionale definisca le forme e le modalità delle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti.

La presente deliberazione dà attuazione alla previsione di cui al novellato articolo 19 della l.r.25/1998.

2.Caratteristiche generali delle garanzie da prestare

2.1 Caratteristiche generali delle garanzie da prestare per l'esercizio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti escluse le discariche

1. La garanzia finanziaria da prestare per l'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti deve garantire la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse a eventuali operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti (incluso il trasporto), comprese la bonifica, il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale, verificatosi nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

2. L'importo delle garanzie finanziarie per le operazioni di recupero e smaltimento autorizzate di rifiuti urbani o speciali deve essere calcolato come somma dei singoli importi risultanti dall'applicazione alle singole quantità e tipologia di rifiuti autorizzati, dei criteri di cui al paragrafo 6.

3. Le garanzie finanziarie si applicano per ciascuna operazione di recupero e smaltimento oggetto di autorizzazione, fatto salvo il caso di cui al punto 4 del presente paragrafo.

4. Nel caso di presenza contemporanea all'interno di uno stesso stabilimento di stoccaggio e trattamento tra loro collegati può essere presentata una sola garanzia finanziaria di importo pari al maggiore degli importi calcolati separatamente, con le modalità di cui al punto 2 del presente paragrafo, per lo stoccaggio e per il trattamento.

2.2 Caratteristiche generali delle garanzie da prestare per lo smaltimento in impianto di discarica

1. Ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs.36/2003 e dell'articolo 208 del d.lgs.152/2006, l'autorizzazione all'esercizio dello smaltimento in impianto di discarica è subordinata all'attivazione di due contestuali e distinte garanzie finanziarie, da prestare al momento dell'avvio effettivo dell'impianto:

a) garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le operazioni di chiusura per assicurare l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e delle prescrizioni eventualmente stabilite dall'ente competente al controllo nel piano di gestione operativa e ripristino dell'area;

b) garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica, per assicurare gli adempimenti previsti nel piano di gestione post-operativa, con particolare riferimento alla manutenzione, alla sorveglianza ed ai controlli.

2. Le garanzie di cui al punto 1 del presente paragrafo devono essere prestate in misura tale da garantire la realizzazione degli obiettivi indicati in detto punto 1. In particolare:

a) la garanzia finanziaria da prestare per l'attivazione e gestione operativa, comprese le procedure di chiusura, deve garantire la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse:

1) alle operazioni di smaltimento o recupero rifiuti compresi quelli prodotti dall'impianto (quali, ad esempio biogas; percolato etc..), compreso il trasporto;

2) alla chiusura dell'impianto;

3) alla bonifica, al ripristino ambientale, alla messa in sicurezza permanente nonché al risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale, verificatosi nel periodo di efficacia della garanzia stessa;

4) agli adempimenti previsti dall'articolo 14, comma 1 e dall'articolo 13, comma 1 del d.lgs. 36/2003, come indicati nel piano di gestione operativa di cui all'articolo 8, comma 1 lettera g) del citato d.lgs.36/2003.

b) La garanzia finanziaria da prestare per la gestione successiva alla chiusura deve garantire la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse agli adempimenti previsti dall'articolo 14 comma 2, dall'articolo 13, commi 1 e 2 del d.lgs.36/2003, così come indicati nel piano di gestione post-operativa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h) del citato d.lgs.36/2003.

3. Qualora sia rilasciata l'autorizzazione all'esercizio della discarica per singoli lotti, entrambe le garanzie possono essere prestate per ciascun lotto, così come individuato nel provvedimento autorizzativo.

4. Le province possono accettare garanzie finanziarie, per la gestione successiva alla chiusura della discarica, riferite, come disposto dall'articolo 14 del d.lgs.36/2003, all'intero periodo di 30 anni, secondo piani almeno quinquennali, rinnovabili.

5. Le garanzie per la gestione operativa delle discariche e per la gestione successiva alla chiusura devono essere prestate contestualmente, così come previsto dall'articolo 208, comma 11 lettera g) del d.lgs.152/2006 e dall'articolo 14 del d.lgs.36/2003.

3. Soggetti obbligati alla prestazione delle garanzie finanziarie

1. I soggetti tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie per impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti sono:

a) i soggetti che presentano richiesta di autorizzazione per l'esercizio di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211 e 213 del d.lgs.152/2006;

b) i soggetti che intendono svolgere attività di coincenerimento dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 21, comma 4 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n.133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti).

4. Modalità di costituzione delle garanzie e tipologia

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n.348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), le garanzie finanziarie sono prestate a favore dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione e sono costituite con le modalità di seguito indicate:

- a) reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n.827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);
- b) fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n.375 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia);
- c) polizza assicurativa rilasciata da una impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio dello Stato in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

5. La presentazione delle garanzie e termini per la loro presentazione

5.1. Nuove autorizzazioni

1. Le garanzie finanziarie richieste nell'autorizzazione all'esercizio di impianti di recupero o smaltimento dei rifiuti devono essere prestate a favore dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione, in conformità con l'articolo 208 comma 11, lettera g) del d.lgs.152/2006.

2. L'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto è subordinato alla prestazione delle garanzie finanziarie richieste. A tal fine, nell'atto autorizzativo sono specificate modalità e tempistica di prestazione delle garanzie finanziarie. L'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto è subordinato all'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie prestate, attraverso comunicazione formale da parte dell'ente competente.

L'efficacia della garanzia finanziaria decorre dalla data di effettivo esercizio dell'impianto.

5.2. Rinnovo delle autorizzazioni

1. L'ente competente al rinnovo delle autorizzazioni provvede ad individuare modalità e tempistica atte a subordinare il rinnovo dell'autorizzazione alla prestazione delle relative garanzie finanziarie. L'atto di rinnovo non è rilasciato senza la prestazione di adeguate garanzie finanziarie.

2. Il rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale ai sensi dell'articolo 209 del d.lgs. 152/2006, è subordinato alla prestazione delle garanzie finanziarie.

6. Valori e parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare delle garanzie

1. Il criterio di riferimento per la determinazione dell'ammontare delle garanzie finanziarie è indicato nell'Allegato A/1, parte integrante del presente atto.

2. Nel caso di garanzie finanziarie da stipulare per il rilascio di autorizzazioni per le operazioni di recupero di rifiuti di cui all'allegato C della parte quarta del d.lgs. 152/2006 si effettua un abbattimento dell'importo del 50 per cento, salvo quanto esplicitato nell'allegato A/1.

3. L'importo delle garanzie finanziarie relative alle discariche, qualora l'autorizzazione preveda deroghe per specifici parametri ai sensi del decreto 27 settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005), può essere maggiorato, comunque nella misura massima del 3 per cento, con motivata decisione, da parte dell'ente competente, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti e dei quantitativi conferiti.

4. Gli importi delle garanzie finanziarie di cui all'allegato A/1 sono aggiornati, ogni tre anni, a partire dalla data di adozione del presente atto, sulla base dell'aumento registrato nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, a cura dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione. Gli importi aggiornati si applicano al momento del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione.

5. Ad ogni modifica dell'attività con conseguente variazione dell'autorizzazione deve corrispondere un'esplicita integrazione alla polizza già prestata.

7. La durata delle garanzie finanziarie

7.1 Impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti escluse le discariche

1. La durata delle garanzie finanziarie prestate per tutte le attività di smaltimento o recupero, ad eccezione di quelle che riguardano le discariche, deve essere pari alla durata dell'autorizzazione, maggiorata di due anni.

2. Le garanzie finanziarie restano valide fino a quando non sono espressamente svincolate dall'ente competente.

7.2 Discariche

1. Le garanzie indicate ai punti 2 e 3 del presente paragrafo, nel loro complesso, devono essere trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica e salvo che l'ente competente non preveda un termine maggiore qualora ritenga che sussistano rischi per l'ambiente.

2. La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura è trattenuta per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3 del d.lgs.36/2003.

3. La garanzia per la gestione successiva alla chiusura è trattenuta per almeno trenta anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3 del d.lgs. 36/2003. Resta fermo quanto già sopra riportato al paragrafo 2.2., punto 4.

4. Nel caso di garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica, la garanzia deve essere comunque rinnovata sino a quando l'ente competente ne ravvisi la necessità e comunque fino a quando il sito non possa essere abbandonato. Lo stesso ente autorizza lo svincolo della garanzia in scadenza solo dopo la presentazione di nuova garanzia.

8. Disposizioni transitorie

I soggetti titolari di autorizzazione devono provvedere ad adeguare le garanzie finanziarie prestate all'ente competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente atto o in coincidenza con l'atto di rinnovo o la prima modifica del provvedimento di autorizzazione, nel caso in cui questi ultimi atti debbano essere approvati prima del termine di adeguamento di cui sopra.

Allegato A/1

1.1 Stoccaggio (articolo 183, comma 1, lettera aa), del d.gs. 152/2006) di rifiuti urbani

L'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di euro 516,46 per la quantità massima giornaliera espressa in tonnellate che la ditta è autorizzata a stoccare.

1.2 Stoccaggio (articolo 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. 152/2006) di rifiuti speciali non pericolosi

L'ammontare della garanzia è calcolato con lo stesso procedimento di cui al punto 1.1, relativo ai rifiuti urbani, moltiplicando il valore ottenuto per 1,5.

1.3 Stoccaggio (articolo 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. 152/2006) di rifiuti speciali pericolosi

L'ammontare della garanzia è calcolato con lo stesso procedimento di cui al punto 1.1, relativo ai rifiuti urbani moltiplicando il valore ottenuto per 3.

1.4 Stoccaggio (articolo 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. 152/2006) di rifiuti inerti non pericolosi

L'ammontare della garanzia è calcolato con lo stesso procedimento di cui al punto 1.1 relativo ai rifiuti urbani moltiplicando il valore ottenuto per 0,2.

2.1 Trattamento (articolo 183, comma 1, lettera s), del d.lgs. 152/2006) di rifiuti urbani

L'ammontare della garanzia finanziaria è calcolato moltiplicando la cifra di euro 20,66 per il quantitativo massimo di rifiuti che la ditta è autorizzata a trattare in sei mesi espresso in tonnellate.

Comunque, l'ammontare della garanzia non può essere inferiore ad euro 258.228,45.

Nel caso di impianti di supporto alla raccolta differenziata con potenzialità autorizzata inferiore a 1.500 t/a , l'ente competente può decidere di applicare un importo minimo inferiore a quello di cui sopra, e comunque non inferiore ad euro 150.000.

2.2 Trattamento (articolo 183, comma 1, lettera s), del d.lgs. 152/2006) di rifiuti speciali non pericolosi

L'ammontare della garanzia è calcolato con lo stesso procedimento di cui al punto 2.1 relativo ai rifiuti urbani moltiplicando il valore ottenuto per 1,5. Non si applica l'importo minimo di cui al punto 2.1.

2.3 Trattamento (articolo 183, comma 1, lettera s), del d.lgs. 152/2006) di rifiuti speciali pericolosi

L'ammontare della garanzia è calcolato con lo stesso procedimento di cui al punto 2.1, relativo ai rifiuti urbani moltiplicando il valore ottenuto per 3. Non si applica l'importo minimo di cui al punto 2.1.

2.4 Trattamento (articolo 183, comma 1, lettera s), del d.lgs. 152/2006) di rifiuti inerti non pericolosi

L'ammontare della garanzia è calcolato con lo stesso procedimento di cui al punto 2.1, relativo ai rifiuti urbani moltiplicando il valore ottenuto per 0,3. Non si applica l'importo minimo di cui al punto 2.1.

3.1 Discarica di rifiuti non pericolosi (art. 4 d.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36)

L'importo delle garanzie va desunto sulla base del "Piano Finanziario" di cui all'articolo 8, comma 1, lettera m) e di cui all'allegato 2 al d.lgs. 36/2003, contenuto nel progetto di discarica approvato.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del d.lgs. 36/2003, con riferimento al paragrafo 2.2 dell'Allegato A della presente deliberazione, gli importi delle garanzie finanziarie sono determinati come segue:

- Importo della garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura =GFo·F
- Importo della garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica =GFpc·F

Dove:

GFo= garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, che assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e deve essere prestata per una somma commisurata ai costi complessivi di gestione operativa e ai costi per la chiusura ed il ripristino ambientale della discarica (IPR).
Tale importo deve essere rivalutato ad ogni rinnovo dell'autorizzazione in base agli incrementi ISTAT dei vari indici di costo (costo della vita, costo delle materie prime, costo del lavoro, ecc.) ed eventualmente decurtato dell'importo dei lavori di ripristino già effettuati.

GFpc= garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica, che assicura che le procedure di cui all'articolo 13 del d.lgs. 36/2003 siano eseguite ed è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa.

Essa è valutata con la seguente formula:

$$GFpc = GPC \cdot n$$

GPC = Costo di gestione annuo calcolato come media dei costi di gestione annuali a cui si riferisce la fideiussione (post-chiusura).

n= anni di gestione post chiusura, uguale a 30 anni

F=1,03= coefficiente che tiene conto degli imprevisti valutati nel 3 per cento.

3.2 Discarica per rifiuti pericolosi (art. 4 d.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36)

L'ammontare della garanzia è calcolato con lo stesso procedimento di cui al punto 3.1 relativo ai rifiuti non pericolosi, moltiplicato per 1,5.

3.3 Discarica per rifiuti inerti (art. 4 d.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36)

Per i rifiuti speciali inerti l'ammontare della garanzia è calcolato con lo stesso procedimento di cui al punto 3.1 previsto per i rifiuti non pericolosi moltiplicato per 0,4.

4. Centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore

Le autorizzazioni sono soggette alle stesse modalità di presentazione e calcolo delle fidejussioni di cui al presente atto secondo le corrispondenti tipologie di rifiuti e operazioni di smaltimento o recupero, fatto salvo quanto di seguito specificato.

L'ammontare della garanzia finanziaria, per la specifica operazione di recupero, deve essere calcolata con la seguente formula, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2.1., punto 4 dell'Allegato A:

$$Gf = (Pi \cdot 30 \text{ euro/tonnellata})$$

Dove:

Gf=ammontare della garanzia finanziaria (espressa in euro)

Pi=potenzialità annua autorizzata dell'impianto (espressa in tonnellate)

L'importo minimo della garanzia è, comunque, pari ad euro 100.000.

4.1 Qualora all'interno dell'impianto siano presenti ulteriori attività di recupero/smaltimento riguardanti tipologie di rifiuti diverse da quelle dei veicoli fuori uso (ad esempio rifiuti di natura metallica), l'ammontare della garanzia finanziaria per tali ulteriori attività è calcolato separatamente facendo riferimento ai relativi metodi di calcolo.

5. Impianti mobili di smaltimento e recupero

Le autorizzazioni sono soggette alle stesse modalità di presentazione e calcolo delle fidejussioni di cui al presente atto secondo le corrispondenti tipologie di rifiuti e operazioni di smaltimento o recupero, fatto salvo quanto di seguito specificato.

Si applicano le tariffe relative al corrispondente impianto fisso ed il calcolo è effettuato rapportandolo al periodo di durata della campagna, cioè dividendo il relativo ammontare annuo per 365 giorni e moltiplicandolo per i giorni lavorati.

La garanzia finanziaria è prestata a favore dell'ente competente ove si svolge la campagna.

La garanzia finanziaria deve essere prestata per la durata della campagna aumentato di un anno.

La garanzia finanziaria è restituita a termine delle singole campagne di trattamento, previa verifica con esito positivo da parte dell'ente competente, sentito il parere dell'ARPAT, da effettuarsi entro novanta giorni dalla conclusione della campagna.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo si intendono riferite a impianti mobili autorizzati in Toscana che svolgono la campagna sul territorio regionale.

Nel caso di impianti mobili autorizzati in Toscana che svolgano campagne fuori del territorio regionale, sono fatte salve le disposizioni degli Enti competenti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività e quanto stabilito dalla normativa in vigore.

Nel caso di impianti mobili autorizzati in altra Regione del territorio nazionale che svolgano la campagna in Toscana, l'ente competente toscano verificherà che sia prevista una idonea garanzia finanziaria a proprio favore.

6. Impianti di ricerca e di sperimentazione

Le autorizzazioni di cui all'articolo 18 della l.r.25/1998 sono soggette alle stesse modalità di presentazione e calcolo delle fidejussioni di cui al presente atto secondo le corrispondenti tipologie di rifiuti e operazioni di smaltimento o recupero, fatto salvo quanto di seguito specificato.

All'importo di cui sopra deve essere aggiunto il costo del progetto di ripristino dello stato dei luoghi ove previsto, come determinato nell'atto autorizzativo.

Sugli importi di cui sopra non si applica la decurtazione del 50 per cento di cui al punto 2 del punto 6 del presente atto.

L'importo minimo della garanzia è pari ad euro 5.000.

La garanzia finanziaria deve essere prestata per il tempo previsto per la realizzazione della sperimentazione aumentato di un anno.